

VERBALE DI ACCORDO PER LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI "BUSINESS PARTNER ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE
PER AZIONI" IN BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Il giorno, ²⁴..... ottobre 2018

Tra


La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo,

e

le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unisin - Unità
Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che

- Nel 2014 la costituzione di Business Partner Italia SCpA (di seguito, BPI), con l'accentramento di alcune attività strumentali presenti autonomamente nelle varie società del gruppo, ha consentito di incrementare la qualità e i livelli di servizio, con la creazione di centri di competenza e contestualmente di ridurre i costi operativi (economie di scala), i rischi operativi e le inefficienze (specializzazione dei processi);
- a seguito delle decisioni della Corte di Giustizia Europea - la quale, nel settembre 2017, ha stabilito che il regime di esenzione da IVA non è applicabile ai servizi erogati da consorzi o da società consortili costituiti tra soggetti che svolgono attività nei settori assicurativo e finanziari - BNL e le altre Entità del Gruppo BNPP operanti in Italia hanno effettuato un'analisi congiunta finalizzata ad individuare soluzioni organizzative efficaci;
- la decisione sopra riportata avrebbe potuto generare un impatto significativo, in quanto prevede la fatturazione con IVA dei servizi erogati dai Consorzi, ivi compresi quelli forniti da BPI alle entità consorziate appartenenti al Gruppo BNP Paribas in Italia, provocando, in tal modo, un costo aggiuntivo sostanziale per tali entità, laddove significativamente impattate;



1

- stante l'obiettivo di salvaguardare i risultati conseguiti, si è ritenuto di dare attuazione al progetto di fusione per incorporazione di BPI in Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito, BNL), al fine di mantenere quanto più possibile e incrementare i vantaggi derivanti dall'accentramento di alcune attività strumentali;
- a tal fine, le Parti si sono incontrate, nell'ambito della procedura di consultazione sindacale di cui alla Comunicazione del 2 ottobre 2018 e al documento relativo alla predetta operazione societaria che è stato consegnato, illustrato e discusso con le Organizzazioni Sindacali nella riunione del 5 ottobre 2018 e successive, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge (art. 47, l. n. 428/1990) e di contratto e di quanto previsto dal "Protocollo in materia di Relazioni industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia" del 28 luglio 2015;
- in tali incontri sono state soddisfatte tutte le richieste di approfondimento avanzate dalle Organizzazioni sindacali;
- il complessivo progetto prevede anche il successivo trasferimento di rami d'azienda di attività di back office e servizi generali in ambito factoring da BNL a IFITALIA S.p.A.
- A tal fine, con lettera del 2 ottobre u.s. è stata comunicato l'avvio della procedura ai sensi delle vigenti norme di legge e contrattuali, che si concluderà con separato Verbale di Accordo.

si conviene quanto segue,

Art. 1


le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Il trasferimento delle attività da BPI in BNL avverrà, anche in relazione ai necessari adempimenti e autorizzazioni da parte delle competenti strutture di controllo e regolamentari (Banca Centrale Europea e Banca d'Italia), a partire dal 1° gennaio 2019.

Art. 3

La titolarità dei rapporti di lavoro del personale interessato dal conferimento proseguirà senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., da BPI a BNL a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione stessa.



Art. 4

Le Parti si danno atto che le richieste di accesso al pensionamento o alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore avanzate dai lavoratori di BPI mantengono, senza soluzione di continuità, la loro piena validità nei confronti dei dipendenti interessati.

BNL, con riferimento al personale di cui al comma che precede, subentra, infatti, negli impegni/rapporti con il Fondo di Solidarietà di settore e/o con gli Enti Previdenziali precedentemente in capo a BPI, ai fini della definizione/gestione delle posizioni del personale interessato.

Art. 5

Le Parti si danno atto di aver concluso, ad ogni effetto, in coerenza con i principi condivisi tra le Parti stesse in occasione delle trattative per la costituzione di BPI, la procedura aperta con lettera del 2 ottobre 2018 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 47, l. n. 428/1990) e di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali del Gruppo BNL

FAB
FIRST CISL
FISAC/CGIL
UGL CREDITO
UNILEA
UNISIN
Falchi-Silcea-Sinfub

